

XIX legislatura

A.S. 1663:

**“Delega al Governo per la riforma
della disciplina degli ordinamenti
professionali”**

Novembre 2025

n. 303



servizio del bilancio
del Senato

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1663: “Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali”». NL303, novembre 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali</i>)	1
Articolo 2 (<i>Principi e criteri direttivi</i>).....	2
Articolo 3 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	8

Articolo 1

(Delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di revisione e riordino degli ordinamenti relativi alle professioni di cui all'Allegato A.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Ministro vigilante, sentito il consiglio nazionale di ciascuna professione. I decreti legislativi di cui al primo periodo sono adottati di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per le disposizioni aventi impatto nelle materie previdenziali e assistenziali e per le disposizioni attuative del criterio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa), e di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca per le disposizioni attinenti ai profili relativi all'attività universitaria e ai profili abilitanti.

Il comma 3 dispone che gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il parere è reso entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Qualora detto termine scada nei 30 giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di 30 giorni.

Il comma 4 delega altresì il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del medesimo comma, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura di cui alla presente legge.

Il comma 5 stabilisce che i decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente le disposizioni con essi incompatibili e recano le disposizioni di coordinamento con le norme non abrogate o non modificate che restano in vigore per ciascun ordinamento professionale, anche attraverso l'eventuale redazione di un testo unico per ciascuna professione regolamentata.

Allegato A
(Articolo 1, comma 1)

Elenco delle professioni di cui all'articolo 1

1. Agrotecnici e agrotecnici laureati.
2. Architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti iunior e pianificatori iunior.
3. Assistenti sociali specialisti e assistenti sociali.
4. Attuari e attuari iunior.
5. Consulenti del lavoro.
6. Dottori agronomi e dottori forestali, agronomi e forestali, zoonomi e biotecnologi agrari.
7. Geologi e geologi iunior.
8. Geometri e geometri laureati.
9. Giornalisti.
10. Ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali iunior, ingegneri industriali iunior e ingegneri dell'informazione iunior.
11. Periti agrari e periti agrari laureati.
12. Periti industriali e periti industriali laureati.
13. Spedizionieri doganali.
14. Consulenti in proprietà industriale.
15. Tecnologi alimentari.

La RT afferma che le disposizioni in esame, di natura ordinamentale e procedurale, dettano i tempi e le modalità di attuazione della delega e non presentano riflessi di carattere finanziario.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2 ***(Principi e criteri direttivi)***

Il comma 1 prevede che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attenga ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzare il ruolo sociale ed economico delle professioni regolamentate e riconoscere il contributo da esse apportato allo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese;

b) garantire l'indipendenza e l'autonomia intellettuale del professionista;

c) definire le attività professionali riservate o comunque attribuite anche in via non esclusiva a ciascuna professione, prevedendo:

1) che ai professionisti iscritti agli albi professionali sia riconosciuta competenza specifica nelle materie oggetto della professione, come definite dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;

2) che le competenze siano attribuite agli iscritti a ciascun albo in coerenza con il percorso formativo di accesso alla professione, come individuato dal titolo di studio, dal tirocinio e dalle materie oggetto dell'esame di abilitazione, ove previsto dalla normativa vigente;

3) che l'oggetto delle singole professioni possa essere stabilito solo con legge e che debba essere coordinato tra le professioni che svolgono attività simili;

4) che tutto ciò che la legge non indica come attribuito alla competenza di una o più professioni sia libero e possa essere svolto da tutti i professionisti;

d) prevedere il libero accesso alle professioni, in attuazione dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, previo superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione, finalizzato alla verifica della coerenza del percorso formativo con la professione cui si intende accedere, ove previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le disposizioni della legge n. 163 del 2021 (recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti");

e) disciplinare l'esame di Stato di cui alla lettera d) mediante il sostenimento di apposito esame di abilitazione successivo al perfezionamento degli studi universitari, ove previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e fatte salve le competenze del Ministero dell'università e della ricerca in materia di esami di Stato per l'abilitazione alle professioni di cui alla legge n. 1378 del 1956;

f) circoscrivere l'uso del titolo professionale agli iscritti agli albi professionali;

g) prevedere, per le categorie interessate, sentito il consiglio nazionale di ciascuna professione, la disciplina delle specializzazioni, affidando l'organizzazione dei relativi corsi al consiglio nazionale medesimo e ai relativi ordini e collegi territoriali, anche in convenzione con le università;

h) disciplinare il sistema elettorale degli organi nazionali e territoriali dei singoli ordini e collegi professionali nel rispetto dei seguenti principi:

1) prevedere in capo ai consigli nazionali di ciascuna professione la funzione di rappresentanza istituzionale della categoria professionale medesima e in capo agli ordini e ai collegi territoriali la funzione di rappresentanza degli iscritti al relativo albo;

2) prevedere che le disposizioni attuative, ivi comprese le modalità per l'esercizio del diritto di voto, siano adottate con regolamento dai consigli nazionali di ciascuna professione, i quali possono stabilire che le votazioni siano svolte anche mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche che garantiscano la segretezza e la personalità del voto;

3) prevedere che i regolamenti dei consigli nazionali di ciascuna professione garantiscano la parità di genere attraverso specifiche misure, quali le quote di genere, la doppia preferenza di genere, l'alternanza dei generi nella composizione della lista o altre misure idonee;

i) riordinare per ciascuna professione il regime delle incompatibilità con l'esercizio di altre attività;

l) prevedere la disciplina della natura giuridica del consiglio nazionale di ciascuna professione e dei relativi ordini e collegi territoriali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo¹, soggetti alla vigilanza del Ministro competente e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria;

m) prevedere che i consigli nazionali di ciascuna professione e i relativi ordini e collegi territoriali siano sottoposti alla vigilanza del Ministro competente;

n) prevedere che al personale dipendente degli ordini e dei collegi professionali si applichino le norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il contratto collettivo nazionale del Comparto funzioni centrali, Sezione enti pubblici non economici, nel rispetto dell'equilibrio finanziario dei medesimi enti;

o) disciplinare i consigli di disciplina nazionali e territoriali, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento di cui al DPR n. 137 del 2012 (recante "Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie"), nel rispetto dei seguenti principi:

1) stabilire che, nel rispetto del principio di tutela di genere, i componenti dei consigli di disciplina nazionali e territoriali siano nominati rispettivamente dai consigli nazionali di ciascuna professione e dai relativi consigli degli ordini e collegi territoriali e che siano quindi comunicati al presidente del tribunale territorialmente competente;

2) prevedere che, qualora il numero degli iscritti all'albo sia esiguo, ove sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministro vigilante, su richiesta degli ordini e dei collegi territoriali interessati, sentito il relativo consiglio nazionale, possa disporre che un consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti agli albi di due o più ordini e collegi territoriali limitrofi, designandone la sede;

3) rimodulare il numero dei componenti dei consigli di disciplina sulla base del numero di iscritti all'albo aumentando o diminuendo il numero di membri all'aumentare o al diminuire, nell'ambito di soglie predeterminate, del numero di iscritti destinatari potenziali dell'azione disciplinare;

4) prevedere le modalità di svolgimento delle riunioni dei consigli di disciplina, le fasi del procedimento disciplinare e i relativi tempi di svolgimento, garantendo agli incolpati la tutela del diritto di difesa;

5) prevedere eventualmente anche la disciplina dell'utilizzo degli strumenti telematici al fine di velocizzare i procedimenti disciplinari e facilitare l'accesso alla giustizia domestica;

6) stabilire per i membri dei consigli di disciplina nazionali e territoriali l'obbligo di partecipazione a corsi di formazione specifica, attivati dai consigli nazionali di ciascuna professione nell'ambito dei programmi di formazione obbligatoria, per un minimo di 5 crediti annui, prevedendo altresì che la mancata partecipazione ai corsi possa determinare la decadenza dalla funzione di consigliere di disciplina;

p) prevedere che i consigli nazionali che esercitano funzioni giurisdizionali possano adottare regolamenti di organizzazione per gestire la funzione giurisdizionale in modo più rapido ed efficiente;

q) riservare in via esclusiva ai consigli nazionali di ciascuna professione la competenza ad adottare e aggiornare il codice deontologico; prevedere che i codici deontologici siano aggiornati con l'esplicita previsione, anche a tutela del consumatore, di norme che garantiscano che la prestazione professionale medesima, anche se resa con l'ausilio di tecnologie digitali, sia frutto della professionalità e della competenza specifica dell'iscritto all'albo;

¹ Si tratta di una previsione che non innova la vigente disciplina.

r) prevedere che la pattuizione del compenso tra le parti del contratto d'opera professionale sia libera, ma comunque proporzionata alla quantità, alla qualità, al contenuto specifico e alle caratteristiche delle prestazioni professionali, e garantisca comunque un equo compenso nonché prevedere che, per ciascun ordine professionale, siano stabiliti o aggiornati, con decreto del Ministro vigilante, su proposta del consiglio nazionale di ciascuna professione, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, i parametri per la determinazione dei compensi per le prestazioni professionali, anche svolte in forma associata o societaria;

s) stabilire l'obbligo in capo ai professionisti di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e prevedere che i consigli nazionali e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e 103 del 1996, possano stipulare convenzioni e polizze collettive a favore dei propri iscritti, definendo le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza, da aggiornare ogni cinque anni con decreto del Ministro vigilante, sentito il relativo consiglio nazionale;

t) prevedere sistemi di tutela a garanzia dei professionisti in caso di mancati adempimenti nell'esercizio della professione e violazioni di termini per scadenze di natura fiscale, tributaria e previdenziale, per impedimenti dovuti a infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità;

u) ridefinire la disciplina della formazione continua per garantire l'aggiornamento degli iscritti agli albi e il miglioramento della qualità della prestazione professionale, anche in convenzione o collaborazione con le università, nel rispetto dell'equilibrio finanziario dei medesimi ordini e collegi professionali, e prevedere che ciascun consiglio nazionale, sentito il Ministro vigilante, adotti un regolamento in materia di formazione continua che stabilisca:

1) il numero minimo di crediti formativi da acquisire per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua, adottando il criterio di equivalenza tra un credito formativo e un'ora di formazione;

2) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti all'albo;

3) i requisiti minimi dei corsi di formazione continua;

4) le condizioni per l'eventuale riconoscimento delle certificazioni in merito alle competenze acquisite dagli iscritti e ai crediti attribuiti da altre attività formative;

5) i requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione a enti terzi per lo svolgimento della formazione continua;

6) un numero minimo di ore obbligatorie dedicate alla conoscenza dei nuovi strumenti digitali e di intelligenza artificiale e dei limiti, anche di carattere deontologico, previsti per il loro utilizzo in ambito professionale; i regolamenti possono prevedere le modalità per l'eventuale utilizzo delle nuove tecnologie per la fruizione, da parte degli iscritti, degli eventi formativi proposti dagli ordini o collegi e dagli enti terzi autorizzati;

v) prevedere, ferme restando le garanzie di cui all'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 (ai sensi del quale è stata introdotta una parziale riforma degli ordini professionali e prevista la possibilità di costituire società fra professionisti, stabilendo una serie di disposizioni a garanzia dei clienti), modifiche e integrazioni della disciplina delle società tra professionisti con particolare riferimento:

1) alle modalità di iscrizione agli albi professionali e al registro delle imprese;

2) alla partecipazione alle società e ai casi di incompatibilità;

3) al conferimento e all'esecuzione degli incarichi professionali;

4) agli obblighi di informazione nei confronti della clientela;

5) al regime disciplinare delle società e dei singoli soci professionisti e alla relativa responsabilità sul piano deontologico;

6) all'assolvimento degli obblighi assicurativi;

7) al regime fiscale e previdenziale proprio delle società tra professionisti che deve essere reso coerente con il regime fiscale previsto per i modelli societari dalle stesse adottati;

z) prevedere che alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 183 del 2011, si applichino, anche ai fini dell'IRAP, i regimi fiscali previsti per i modelli societari dalle stesse adottati;

aa) prevedere le modalità con cui le convenzioni, stipulate tra i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 81 del 2017 (centri per l'impiego e organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro), e gli ordini e i collegi professionali al fine della gestione degli sportelli dedicati al lavoro autonomo, consentano a tale fine l'accesso e l'utilizzo dei servizi di incrocio tra domanda e offerta di lavoro offerti dalla piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 2 stabilisce che, qualora i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, prevedano l'adozione di disposizioni attuative, le stesse sono adottate mediante regolamenti del consiglio nazionale di ciascuna professione o mediante regolamenti del Governo o del Ministro vigilante previo parere da parte del consiglio nazionale.

La RT, dopo aver ribadito il contenuto dei principi e criteri di delega, chiarisce che le disposizioni sono tese a realizzare una disciplina più organica di tutte le professioni ordinistiche per assicurare, tramite l'aggiornamento e il riordino generale dei relativi ordinamenti, l'efficiente governo ed esercizio delle professioni e una più efficace vigilanza sulle stesse.

Per quanto di competenza del Ministero della giustizia, in qualità di organo istituzionalmente deputato alla vigilanza su alcuni degli ordini professionali interessati dalla riforma, la RT evidenzia che le norme descritte, con particolare riferimento alla vigilanza su ordini e collegi territoriali, alla rimodulazione del numero dei componenti dei consigli disciplinari, alla determinazione del contenuto degli esami di abilitazione, ove previsti, e all'indizione degli stessi, all'adozione dei decreti ministeriali per la determinazione o l'aggiornamento dei parametri dei compensi, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto agli adempimenti relativi alle menzionate attività potrà provvedersi mediante impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia.

In relazione all'applicazione delle norme di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 e del Contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Centrali, sezione enti pubblici non economici, la disposizione ha carattere meramente ricognitorio della legislazione vigente e trova applicazione nel rispetto dell'equilibrio di bilancio dei medesimi enti e della sostenibilità finanziaria degli stessi.

In relazione all'obbligo in capo ai professionisti di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, e alla facoltà per gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di stipulare convenzioni e polizze collettive a favore dei propri iscritti definendo le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza, evidenzia che la norma sostanzialmente impone, nell'esercizio della delega, di riprodurre la disposizione già prevista dall'articolo 5 del DPR n. 137 del 2012, che obbliga il professionista a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali, idonea assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Per quanto riguarda la previsione di sistemi di tutela a garanzia dei professionisti in caso di mancati adempimenti nell'esercizio della professione, e violazioni di termini per

scadenze di natura fiscale, tributaria e previdenziale, dovuti a infortuni, ricoveri ospedalieri, gravi patologie o maternità, evidenzia che le emanande norme primarie sono finalizzate a riprodurre e approfondire quanto già previsto dalla legge n. 234 del 2021, commi 927-944, recante i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio, intendendosi per “libero professionista” la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali.

Al riguardo, per quanto attiene all'attività di vigilanza sugli ordini e i consigli da parte del Ministro competente (lettere l) e m)), non vi sono osservazioni da formulare, trattandosi di attività già svolta a legislazione vigente dal MIMIT (che la esercita attraverso l'Ufficio italiano brevetti e marchi) per quanto attiene ai Consulenti in proprietà industriale, dal MEF in relazione al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, e dal Ministero della giustizia rispetto ai consigli e agli ordini delle restanti professioni di cui all'allegato A. Sarebbe tuttavia auspicabile acquisire conferme in merito all'adeguatezza delle risorse già destinate allo svolgimento dei compiti di sorveglianza, con particolare riferimento al Ministero della giustizia².

Sulla lettera n), va preliminarmente evidenziato che gli ordini e collegi professionali non sono inclusi nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche e non rilevano pertanto ai fini dei saldi di finanza pubblica. Si segnala peraltro che già la legislazione vigente (articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 101 del 2023) prevede che gli ordini, i collegi professionali e i relativi organismi nazionali devono adeguarsi, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001 - TUPI), ad eccezione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (relativo al ciclo di gestione della *performance*), dell'articolo 14 (concernente l'indirizzo politico-amministrativo) nonché delle disposizioni di cui al titolo III (relative a contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale), e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi

² L'ultima Relazione disponibile sull'amministrazione della giustizia (2024) ha segnalato che, tramite l'ufficio “Ordini professionali e Albi” del II Reparto “Direzione Affari interni” del Dipartimento per gli affari di giustizia, il Ministero ha esercitato nell'anno l'alta vigilanza su 17 ordini e collegi professionali, che si è concretizzata in interventi volti a verificare il regolare funzionamento degli ordini e collegi nelle loro articolazioni, costituite dai Consigli nazionali e territoriali. La funzione di vigilanza è stata declinata fornendo attività di supporto e chiarificatrice agli ordini e di orientamento dell'azione amministrativa al rispetto del parametro della legalità. Si è rilevato che “la complessità e la diversità delle procedure previste dalle singole norme per i diversi ordini hanno reso molto gravoso il compito dell'Ufficio, consigliando la futura adozione di regole uniformi in materia: è da tempo allo studio, infatti, in coordinamento con l'Ufficio legislativo, la revisione della normativa generale – contenuta nel d.P.R. 8 luglio 2005 n. 169 – relativa al sistema elettorale ed alla composizione degli organi degli ordini professionali, al fine di ottenere un recupero di efficienza e considerevoli risparmi di spesa per le categorie interessate”. Sul punto ha poi segnalato che l'Ufficio “è tenuto a verificare il regolare funzionamento degli ordini e collegi nelle loro articolazioni locali e nazionali e, nel caso in cui siano rilevate disfunzioni, ovvero in caso di gravi e ripetute violazioni di legge, ovvero ancora in caso di impossibilità di funzionare, di sottoporre tempestivamente la questione al Gabinetto del Ministro per l'esercizio del potere di scioglimento e commissariamento, in base a quanto disposto dal d.lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, e dalle leggi disciplinanti i singoli ordinamenti professionali”. Cfr. Ministero della giustizia, Relazione annuale sull'Amministrazione della giustizia 2024, pagine 280 e seguenti.

relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica³. Ciò premesso, non ci sono osservazioni per quanto di competenza.

In ordine alla previsione di cui alla lettera s), ai sensi della quale, in relazione all'obbligo in capo ai professionisti di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, i consigli nazionali e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, possono stipulare convenzioni e polizze collettive a favore dei propri iscritti, si rileva che l'articolo 5 del DPR n. 137 del 2012, citato dalla RT, ha un oggetto più limitato, facendo riferimento soltanto a convenzioni collettive e non anche a polizze collettive, che rappresentano un'innovazione introdotta con la presente delega. Sul punto, andrebbe assicurato che i premi relativi alle polizze collettive eventualmente stipulate dagli enti previdenziali - che, a differenza dei consigli nazionali e degli ordini professionali, sono ricompresi nel novero delle PP.AA. considerate ai fini dei saldi di finanza pubblica - siano versati dai beneficiari e non dagli enti pensionistici, in quanto, altrimenti, si avrebbe un impatto in termini di maggiori spese sull'indebitamento netto e sul fabbisogno.

Anche la normativa vigente (articolo 1, commi 927-944, della legge n. 234 del 2021) richiamata dalla RT in relazione alla previsione di cui alla lettera t) ha un ambito più ristretto per due ordini di motivi. Il primo attiene al contenuto della tutela garantita nei casi previsti dal principio di delega (infortuni, gravi malattie ecc.), che, a normativa vigente, si risolve nella proroga dei termini degli adempimenti posti a carico del professionista e non rispettati a cagione dell'evento attinente alla salute dello stesso, mentre l'esercizio della delega - sulla base del contenuto della lettera t) - potrebbe strutturarsi in modo più articolato e potenzialmente oneroso per la finanza pubblica, facendo riferimento a "sistemi di tutela a garanzia" del libero professionista. In secondo luogo, il criterio di delega include fra gli eventi rilevanti la maternità, concetto che corrisponde a un periodo che dalla normativa è considerato pari a 5 mesi complessivi intorno alla nascita del bambino, mentre la disciplina richiamata dalla RT prevede la sospensione dei termini per soli 3 mesi complessivi (comma 937). Un chiarimento sembrerebbe quindi necessario, perlomeno nei termini di un esplicito rinvio ai decreti delegati per la quantificazione degli oneri e il reperimento delle risorse a copertura, qualora si procedesse a un potenziamento delle tutele già esistenti.

Infine, in relazione al criterio di delega di cui alla lettera aa), andrebbe assicurato che l'accesso e l'utilizzo dei servizi di incrocio tra domanda e offerta di lavoro offerti dalla piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) non

³ La norma prevede altresì che ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del TUIP non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente. Si segnala inoltre che per tali enti e organismi ordinistici resta l'assoggettamento agli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del TUIP, ai fini delle attività inerenti al "controllo del costo del lavoro" nei comparti del pubblico impiego. Dal Conto annuale della R.G.S. risulta che tale categoria di amministrazioni consta di 1.068 enti, suddivisi tra enti nazionali (20), regionali (68) e provinciali (941), che occupano, complessivamente, oltre 2.500 unità di personale. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto annuale 2025 (dati al 2023), Focus E.P.N.E., pagina 2.

determinino maggiori oneri a carico delle PP.AA. coinvolte, in quanto contraenti delle convenzioni previste (centri per l'impiego) oppure gestori del SIISL stesso (Ministero del lavoro).

Nulla da osservare sui restanti criteri di delega, in quanto non innovativi rispetto alla vigente normativa ovvero privi di profili finanziari o comunque non coinvolgenti enti compresi nel novero delle PP.AA. considerate nel relativo conto consolidato.

Articolo 3 ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

Il comma 1 impone che dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 della presente legge non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della suddetta delega le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce il contenuto della clausola d'invarianza finanziaria.

Al riguardo, nulla da osservare, al netto dei rilievi sollevati in relazione all'articolo 2.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Ott. 2025

[Nota di lettura n. 290](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (**Atto del Governo n. 318**)

Nov. 2025

[Nota di lettura n. 291](#)

A.S. 1689: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 17](#)

Legge di bilancio 2026 - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi – (**A.S. 1689**)

"

[Nota di lettura n. 292](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2673, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE (**Atto del Governo n. 315**)

"

[Nota di lettura n. 293](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2226, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (**Atto del Governo n. 319**)

"

[Nota di lettura n. 294](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 (**Atto del Governo n. 324**)

"

[Nota di lettura n. 295](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (**Atto del Governo n. 321**)

"

[Nota di lettura n. 296](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE (**Atto del Governo n. 323**)

"

[Nota di lettura n. 297](#)

A.S. 1706: "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile"

"

[Nota di lettura n. 298](#)

A.S. 1708: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 299](#)

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (**Atto del Governo n. 332**)